



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Prot. **0001530**  
del 02/02/2017 ore 12:14:42  
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO/bst

Roma, - 2 FEB. 2017

**Spett. le**  
**Consiglio di Disciplina**  
**dell'Ordine dei Dottori Commercialisti**  
**e degli Esperti Contabili di Siracusa**  
**Viale Santa Panagia n. 141/E**  
**96100 Siracusa**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 7/2017 – Composizione Consiglio di Disciplina*

Con riferimento al Vostro quesito del 3.01.2017, prot. C.n.d.c.e.c. n. 250 del 9.01.2017, con il quale si chiede quale sia la corretta procedura da seguire per sostituire un membro dimissionario del Consiglio di Disciplina, si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento attuativo dell'art. 8 comma terzo del d.p.r. 137/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15.05.2013, per la sostituzione dei componenti del Consiglio di Disciplina che vengano meno per decesso, dimissioni od altra causa, si attinge dall'elenco dei membri supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale secondo il relativo ordine. Pertanto l'individuazione va fatta "secondo il relativo ordine" e non in base a criteri di anzianità di iscrizione o di età.

La nomina del nuovo membro è di competenza dello stesso Consiglio di Disciplina.

Nel caso di specie ed atteso che si tratta di un solo componente, nelle more dell'integrazione del Consiglio, l'organo può comunque deliberare.

Una volta scaduto il Consiglio dell'Ordine, il Consiglio di Disciplina resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina (comma 4 dell'art. 4 del Regolamento attuativo sopra citato).

Con i migliori saluti

Francesca Marone 